



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CALDEROLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2018**

Attribuzione alla regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede - a seguito della riforma costituzionale del 2001 - la possibilità di attribuire alle regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie. Tale attribuzione deve avere luogo con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, concernente i rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.

La disposizione citata non ha trovato finora alcun tipo di attuazione. Tuttavia, sembra profilarsi adesso una nuova stagione per alcune regioni (Veneto e Lombardia) che, anche sulla base di *referendum* consultivi, promuovono l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, con l'obiettivo di valorizzare l'efficienza della propria azione amministrativa e di dare slancio alle forze positive delle autonomie territoriali.

Nella regione Veneto, in particolare, si è svolto il 22 ottobre 2017 un *referendum* consultivo in cui il 97,6 per cento dei votanti ha sostenuto l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alla regione.

Su quella base ha dunque preso rinnovato slancio la procedura per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con una prima forma di raccordo tra la regione e lo Stato.

Il presente disegno di legge è quindi diretto ad assicurare l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alla regione Veneto.

L'articolo 1 del disegno di legge ne stabilisce l'oggetto: l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - sia legislativa sia amministrativa - alla regione Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 attribuisce alla regione Veneto la competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riguardo alle materie per le quali sono autorizzate dalla Carta costituzionale (articolo 116, terzo comma) forme e condizioni particolari di autonomia in favore delle regioni a statuto ordinario.

Nelle medesime materie sono attribuite alla regione Veneto le funzioni amministrative.

Rimane fermo, come esplicitato dall'articolo 2, che tali forme e condizioni particolari di autonomia devono uniformarsi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. I cosiddetti LEP costituiscono infatti espressione di una competenza legislativa esclusiva statale cui non è consentito derogare.

L'articolo 3 disciplina le modalità dell'attribuzione delle funzioni amministrative (dunque l'attribuzione del potere di spesa) e le modalità di finanziamento di quelle funzioni.

In particolare, il comma 1 rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione Veneto, l'individuazione e il trasferimento alla regione delle funzioni amministrative statali riferite al suo territorio e relative alle materie oggetto delle forme e condizioni particolari di autonomia ad essa trasferite in base al-

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il termine per l'adozione dei decreti, che saranno adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, è di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il trasferimento delle funzioni dovrà essere accompagnato dal trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al relativo esercizio. Contestualmente, dovranno essere ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni statali interessate, in misura corrispondente al personale trasferito, e riordinate e semplificate le strutture organizzative delle stesse amministrazioni statali. Ciò al fine di non aumentare (e anzi di ridurre, grazie a una maggiore efficienza dell'azione amministrativa) i costi complessivi della macchina amministrativa.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in ordine alla ulteriore allocazione delle funzioni amministrative agli enti locali da parte della regione Veneto. La regione, infatti, disponendo della nuova competenza legislativa, potrà allocare le connesse funzioni amministrative secondo il modello costituzionale in base al quale le funzioni amministrative non sono attribuite ai comuni ma ad altri livelli di governo, per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Con gli stessi decreti, come già accennato, dovranno essere attribuite alla regione Veneto le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ad essa trasferite, in base ad una serie di criteri.

In primo luogo dovrà essere calcolata la spesa sostenuta dallo Stato nella regione, riferita alle funzioni trasferite, e quindi dovranno essere determinati i fabbisogni *standard* relativi alle medesime funzioni, quale

termine di riferimento per l'attribuzione delle risorse. Nella determinazione dei fabbisogni *standard* occorrerà garantire il coinvolgimento della regione Veneto e tenere conto di quanto già previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province), con cui è stata disciplinata la metodologia da seguire per addivenire ai fabbisogni *standard* di comuni e province in attuazione della legge n. 42 del 2009.

La fonte di finanziamento dei maggiori oneri a carico della regione sarà costituita dall'incremento dell'aliquota di compartecipazione della regione Veneto al gettito dell'IVA. L'aumento dell'aliquota di compartecipazione dovrà garantire la copertura dei maggiori oneri per la regione, conseguenti alle funzioni trasferite, in misura corrispondente alla spesa già sostenuta dallo Stato e, entro cinque anni, in misura corrispondente ai fabbisogni *standard* per tali funzioni.

Infine, i decreti stabiliranno la decorrenza dell'esercizio da parte della regione Veneto delle competenze e funzioni trasferite, contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di adozione dei decreti. Ogni schema di decreto dovrà essere sottoposto al parere della Conferenza unificata, che dovrà pronunciarsi entro venti giorni, trascorsi i quali gli schemi dovranno essere comunque trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere

finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Comitato paritetico, presieduto congiuntamente dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Presidente della regione Veneto. Il Comitato è composto da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e cinque rappresentanti della regione Veneto.

Spetterà al Comitato monitorare il processo di attuazione, valutare l'impatto delle nuove disposizioni, verificare i risultati raggiunti, individuare gli strumenti più idonei per garantire l'efficacia delle medesime disposizioni e proporre eventuali modifiche al-

l'intesa tra lo Stato e la regione Veneto. Il Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà trasmettere alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione relativo alle forme e condizioni particolari di autonomia della regione Veneto.

L'articolo 6 reca le disposizioni finali. Il comma 1 regola la successione delle norme nel tempo, stabilendo che le disposizioni normative statali vigenti nelle materie oggetto delle forme e condizioni particolari di autonomia, attribuite alla competenza della regione Veneto, continuano ad applicarsi nella medesima regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

Il comma 2 precisa che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia trasferite alla regione Veneto possono essere modificate esclusivamente sulla base di una nuova intesa tra lo Stato e la regione stessa.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge, sulla base dell'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ha ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla medesima regione Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

## Art. 2.

*(Competenze legislative e amministrative)*

1. Spettano alla regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e le funzioni amministrative, relativamente alle materie richiamate nell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

## Art. 3.

*(Funzioni amministrative)*

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, previa intesa con la regione Veneto, le funzioni amministrative statali spettanti alla regione Veneto ai sensi dell'articolo 2 sono individuate e trasferite alla medesima regione, fermo restando quanto previsto dal-

l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, unitamente alle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio di tali funzioni, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali interessate, in misura corrispondente al personale trasferito, e con contestuali riordino e semplificazione delle strutture organizzative delle medesime amministrazioni statali.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì attribuite alla regione Veneto le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ad essa trasferite ai sensi della presente legge, in base ai seguenti criteri:

a) calcolo della spesa sostenuta dallo Stato nella regione, riferita alle funzioni trasferite, e determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle medesime funzioni, quale termine di riferimento per l'attribuzione delle risorse, tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e con il coinvolgimento della regione Veneto;

b) incremento dell'aliquota di compartecipazione della regione Veneto al gettito dell'IVA nazionale, in modo da coprire i maggiori oneri per la regione conseguenti alle funzioni trasferite, in misura corrispondente alla spesa già sostenuta dallo Stato e, entro cinque anni, in misura corrispondente ai fabbisogni *standard* determinati per tali funzioni ai sensi della lettera a);

c) determinazione della decorrenza dell'esercizio da parte della regione Veneto delle competenze e funzioni trasferite o assegnate, contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

#### Art. 4.

(*Parere parlamentare*)

1. Gli schemi dei decreti di cui all'articolo 3, acquisito il parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro venti giorni, sono comunque trasmessi, decorso tale termine, alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

#### Art. 5.

##### *(Comitato paritetico)*

1. E' istituito un Comitato paritetico, presieduto congiuntamente dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Presidente della regione Veneto. Il Comitato è composto da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da cinque rappresentanti della regione Veneto.

2. Il Comitato di cui al comma 1 monitora il processo di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, valuta l'impatto di tali disposizioni, verifica i risultati raggiunti, individua gli strumenti più idonei per garantire l'efficacia delle medesime disposizioni e propone eventuali modifiche all'intesa tra lo Stato e la regione Veneto.

3. Il Comitato di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione della presente legge, con riferi-

mento alle forme e condizioni particolari di autonomia da essa attribuite alla regione Veneto.

Art. 6.

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie attribuite alla competenza della regione Veneto ai sensi della presente legge continuano ad applicarsi nella regione medesima fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

2. Le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia attribuite alla regione Veneto ai sensi della presente legge possono essere modificate esclusivamente sulla base di una nuova intesa tra lo Stato e la regione medesima.